

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 25 gennaio 2000 , in Milano,

si sono incontrati :RCS EDITORI SPA - SETTORE QUOTIDIANI

E

LA RSU DI MILANO

Con riferimento all'Accordo Sindacale del 14 Dicembre 1996 e alla definizione, per ciascun periodo, di programmi aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità od altri elementi di competitività la cui realizzazione, insieme al verificato positivo andamento economico dell'impresa nel periodo interessato, dà luogo alla erogazione del Premio di Risultato, si è convenuto, per il periodo 1/7/99-30/6/2000, quanto segue:

-L' Obiettivo Generale è determinato dal raggiungimento del target aziendale di vendita (Copie medie giornaliere vendute di "Corriere della Sera" più "Gazzetta dello Sport") di 1.100.000 copie medie giorno

Al raggiungimento del 100 % dell'obiettivo di cui sopra verrà erogato il Premio di Risultato nella misura di £ 1.500.000 lorde/anno, secondo le modalità previste dall'accordo del 14/12/96.

-Obiettivi di Sito: Per questo periodo sono stati definiti due obiettivi:

Il primo, con un peso del 50%, è legato alla programmazione ed al conseguente smaltimento di ferie e riposi retribuiti di spettanza annuale.

A fine periodo (1 maggio – 30 aprile) verranno consuntivati i risultati di ciascuna area di aggregazione di Reparti ed Uffici (di cui alla tavola allegata) ed, in funzione del raggiungimento del proprio obiettivo specifico, al personale di ogni singola area verrà o non verrà erogato l'importo di lire 500.000 lorde annue.

Il secondo obiettivo, sempre con un peso del 50%, consisterà in una riduzione di almeno il 9,5% delle ore complessive di straordinario effettuate nel periodo luglio 1999-giugno 2000 nell'area di Milano rispetto alle ore consuntivate nei dodici mesi precedenti e calcolate con le modalità di cui all'accordo del 25 marzo 1999.

A fine periodo, in caso di raggiungimento dell'obiettivo convenuto, verrà erogato l'importo di £.500.000 lorde/anno

Il Premio di Risultato, nelle sue componenti Generale e di Sito, verrà liquidato con la retribuzione del mese di Settembre successivo al periodo di competenza, a favore del personale in forza alla data del 30 Giugno 2000. Resta inteso che gli assunti nel periodo 7/99- 6/2000 riceveranno tale premio in misura pro-quota per i mesi di prestazione nel periodo medesimo. Nel mese di Luglio verrà tuttavia anticipata la consuntivazione del 95% dell'Obiettivo Generale.

Gli importi di cui sopra, ai sensi del D.L. N° 318 del 14 Giugno 1996, convertito con modificazioni nella Legge n° 402 del 28 Luglio 1996, sono comprensivi dell'incidenza sugli istituti retributivi diretti ed indiretti e pertanto non sono computabili nelle varie voci di retribuzione diretta e differita, ivi compreso il T.F.R.

Le parti si impegnano a depositare il presente Accordo, nei termini e con le modalità previste, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e a fare tutto quanto di loro competenza al fine di beneficiare della "decontribuzione" del Premio di Risultato così come disciplinata dalla disposizioni di legge

DIREZIONE AZIENDALE



R S U Milano

